



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE

TRA LE CITTA' DI BRESCIA E MILANO

CUP E31B05000390007

CONVENZIONE

TRA

La Società di Progetto Brebemi S.p.A, con sede legale in Brescia, Via Somalia, n. 2/4, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia n. 02508160989, REA455412, soggetta alla direzione e coordinamento di Autostrade Lombarde S.p.A. e rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Prof. Bruno Bottiglieri, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2009 (nel prosieguo denominata "**Brebemi**");

E

Il Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Serio, con sede legale in Romano di Lombardia (BG), alla Piazza della Rocca n. 1, P.IVA n. 02522390166, rappresentato ai fini del presente atto dalla sig.ra arch. Laura Comandulli, nata a Crema (CR) il 02 ottobre 1969, C.F. CMNLRA69R42D142F, nella sua qualità di direttore f. f.ne pro tempore, munita degli opportuni poteri per quanto infra, in virtù della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 079 del 09.10.2008, esecutiva ai sensi di legge (nel prosieguo più semplicemente "**Parco**");

PREMESSO CHE:

a) Brebemi è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano, giusta Convenzione Unica stipulata con la concedente CAL S.p.A. in data 1 agosto 2007;

b) CAL S.p.A. in data 30 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs.163/2006, ha avviato la procedura di approvazione del Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;

c) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 009733 del 10 marzo 2009, ha convocato la Conferenza dei Servizi ex art. 166 del D.Lgs. n. 163/2006,

d) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con delibera n. 42/2009 del 26 giugno 2009, ha approvato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 166 d.lgs. 163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;

e) la prescrizione n. 87 di cui all'allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE dispone quanto segue:

"Si prescrive che, nel limite delle risorse economiche previste nel progetto definitivo e destinate al Parco del Serio quale misura compensativa, si dovranno prevedere i seguenti interventi:

a. sulla sponda idrografica destra nel Comune di Bariano deve essere progettata la riconnessione ecologica tra gli interventi già progettati nella zona interclusa e il bosco del Tangani immediatamente a nord;

b. sulla sponda idrografica sinistra nel Comune di Fara Olivana con Sola deve essere progettata un'area di riqualificazione e riconnessione tra le opere previste e la zona interclusa;


c. deve essere recuperato il tracciato della fontana Ronchino tramite potenziamento della fascia di vegetazione contornate testa e asta dello stesso fontanile”;

f) la prescrizione n. 88 di cui al medesimo allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE stabilisce altresì che:

“il corrispettivo economico riconosciuto a favore degli Enti Parco per compensazioni ambientali è pari a 4,040 milioni di euro. Tale corrispettivo dovrà corrispondere a specifici progetti di compensazione ambientale declinati nella documentazione di progetto ed altresì indicati dagli Enti Parco medesimi. I progetti esecutivi delle suddette opere compensative dovranno essere validati da CAL, cui i parchi dovranno altresì rendicontare le spese sostenute”;

g) con la presente convenzione (nel prosieguo più semplicemente la “**Convenzione**”), le Parti intendono, in attuazione delle prescrizioni citate, regolare ai sensi ed alle condizioni di cui infra i reciproci rapporti inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale da eseguirsi da parte del Parco Serio e l'erogazione da parte di Brebemi delle somme a tal fine necessarie;

h) in particolare, per i citati interventi di compensazione viene individuata la somma massima di Euro € 1.430.000,00 di cui al successivo



articolo 6, che è ricompresa nel quadro economico del progetto definitivo approvato dal CIPE;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.**

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse e gli allegati, nonché tutti gli atti in essi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto:

2.1.1 l'individuazione degli interventi di compensazione ambientale da eseguirsi da parte del Parco;

2.1.2 la regolamentazione delle modalità, termini e condizioni per il versamento al Parco da parte di Brebemi dei contributi per la progettazione e realizzazione degli interventi di compensazione ambientale di cui al precedente punto 2.1.1.


ARTICOLO 3 – INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

3.1 Gli interventi di compensazione ambientale da eseguirsi da parte del Parco sono individuati nel documento allegato 1 alla presente Convenzione (nel prosieguo più semplicemente gli "Interventi").

ARTICOLO 4 – IMPEGNI DEL PARCO

4.1 In relazione agli Interventi, il Parco si impegna a svolgere, a propria cura, responsabilità e spese (e fermo restando il rimborso di queste ultime ai sensi della presente Convenzione), le seguenti attività:

4.1.1 provvedere alla progettazione degli Interventi;





4.1.2 ottenere dalle Amministrazioni competenti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e ogni altro atto d'assenso, comunque denominato, necessario per l'esecuzione degli Interventi;

4.1.3 assicurare, nel corso della progettazione e dell'esecuzione, il coordinamento e la compatibilità tecnica degli Interventi con la realizzazione del collegamento autostradale di cui in premessa. A tal fine consentirà ogni più ampia attività di verifica e controllo a Brebemi sugli elaborati progettuali prima della relativa approvazione, al contempo provvedendo all'immediato adeguamento della progettazione, anche in corso d'opera, ove Brebemi rilevasse la necessità di apportare modifiche e/o variazioni. I progetti dovranno essere corredati dal cronoprogramma degli Interventi, dal quadro economico dei lavori e dal preventivo di spesa inerente tutte le attività previste dal Parco per la realizzazione degli Interventi. Detto Cronoprogramma dovrà in ogni caso prevedere che gli Interventi vengano realizzati nello stesso arco temporale di realizzazione delle opere autostradali, così come prescritto dal CIPE (prescrizione n. 90).

4.1.4 completare la progettazione esecutiva degli interventi entro e non oltre 365 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e a trasmettere, nel medesimo termine, gli elaborati progettuali a Brebemi per la "validazione" degli stessi da parte di CAL.

Fermo restando la responsabilità del Parco circa la progettazione/esecuzione degli Interventi, la validazione di CAL riguarderà gli aspetti individuati al successivo art. 5.

4.1.5 fornire gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni richieste da CAL in sede di validazione nonchè apportare ai progetti esecutivi degli Interventi le modifiche che saranno dalla medesima CAL prescritte;

4.1.6 realizzare gli Interventi, nel rispetto dei progetti esecutivi validati da CAL e del relativo cronoprogramma, provvedendo a tal fine a tutte le attività necessarie e/o opportune, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - l'acquisizione di aree, l'esecuzione e direzione lavori ed ogni altra attività connessa, i collaudi delle opere laddove previsti dalla normativa applicabile, ecc.;

4.1.7 sottoporre eventuali modifiche degli Interventi che si rendessero necessari in corso d'opera alla medesima disciplina e procedura previste dal presente articolo 4;


4.1.8 garantire la manutenzione e la buona conservazione degli Interventi una volta realizzati;

4.1.9 fornire a CAL report quadrimestrali sullo stato di avanzamento delle attività di sua competenza ai sensi della presente Convenzione;

4.1.10 comunicare a CAL e Brebemi tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in ordine agli Interventi;

4.1.11 rispettare le prescrizioni rese dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo Brebemi applicabili alla progettazione/realizzazione degli Interventi;

4.1.12 svolgere ogni altra attività prevista a carico del Parco ai sensi della presente Convenzione e/o comunque necessaria ed opportuna per la progettazione e realizzazione degli Interventi.



4.2 Il Parco si impegna a tenere sollevate ed indenni Brebemi e CAL da molestie, richieste e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, a qualsivoglia altro titolo avanzate, riguardanti, dipendenti o comunque connesse all'esecuzione delle attività di competenza del Parco ai sensi della presente Convenzione, nonché da eventuali oneri derivanti, a qualsivoglia titolo, dal mancato o erroneo adempimento del Parco alle obbligazioni assunte in relazione alle predette attività.

ARTICOLO 5 – VALIDAZIONE

5.1 In ragione della circostanza che gli interventi di compensazione vengono progettati e realizzati, quale stazione appaltante, dal Parco del Serio, la validazione prevista dalla prescrizione n. 88 è da considerarsi limitata ai seguenti profili:

5.1.1 Compatibilità tecnica, temporale ed economica dei progetti redatti dal Parco rispetto al progetto del Collegamento Autostradale;

5.1.2 Ammissibilità delle voci di spesa previste nel preventivo da consegnarsi con i progetti esecutivi.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI DI BREBEMI

6.1 Brebemi si impegna a rimborsare integralmente al Parco gli oneri da quest'ultimo effettivamente sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 4 fino alla concorrenza dell'importo massimo e onnicomprensivo di € 1.430.000,00 (diconsi Euro unmilionequattrocentotrentamila/00), IVA inclusa ove applicabile.

6.2 Unitamente ai progetti esecutivi redatti dal Parco del Serio, Brebemi dovrà:

6.2.1 presentare a CAL l'istruttoria del Concessionario circa i profili individuati dal precedente articolo 5;

6.2.2 unitamente alla documentazione contabile relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dal Parco, presentare a CAL l'istruttoria del Concessionario sulla documentazione medesima. Ove le spese rendicontate dal Parco risultassero inferiori alle somme già versate da Brebèmi, quest'ultima provvederà al recupero delle somme ricevute in eccesso dal Parco;

6.2.3 svolgere le attività di propria competenza per assicurare il coordinamento e la compatibilità con il collegamento autostradale degli interventi da progettarsi e realizzarsi da parte del Parco del Serio, nonché monitorare l'effettiva realizzazione degli stessi;


ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

7.1 L'erogazione della somma di cui al precedente articolo 5, verrà effettuata con le seguenti modalità:

7.1.1 una quota anticipata pari al 20% dell'importo complessivo verrà erogata alla sottoscrizione della presente Convenzione;

7.1.2 una quota pari al 25% dell'importo complessivo verrà erogata alla comunicazione dell'intervenuta validazione dei progetti esecutivi da parte di CAL;

7.1.3 una quota pari al 30% dell'importo complessivo verrà erogata all'attestazione da parte del Direttore dei Lavori dell'avvenuta esecuzione di una quota parte dei lavori complessivamente pari al 50% del valore degli Interventi;





7.1.4 la restante quota di saldo, pari al rimanente 25% dell'importo complessivo, verrà erogata all'attestazione da parte del Direttore dei Lavori dell'avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo (ove previsto dalla normativa applicabile), previa rendicontazione delle spese ai sensi del successivo articolo 7.2.

Brebemi si impegna a corrispondere al Parco le somme dovute ai sensi della presente Convenzione entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della richiesta del Parco, alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione amministrativa e contabile. I pagamenti delle somme spettanti avverranno tramite bonifico bancario da effettuarsi su c/c che verrà a tal fine comunicato dal Parco a Brebemi. Il Parco, a fronte di ciascuna erogazione effettuata da Brebemi, trasmetterà alla stessa ampia e definitiva quietanza.

7.2 Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, il Parco dovrà presentare i seguenti documenti:

7.2.1 Dichiarazione del Direttore lavori attestante la fine dei lavori e certificato di collaudo/regolare esecuzione delle opere;

7.2.2 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/200, che tutte le spese rendicontate sono state funzionali alla realizzazione degli Interventi;

7.2.3 Per le fatture, notule, etc.. superiori a 50.000 euro, copie quietanziate dei titoli di spesa e relativa idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese esposte a rendicontazione (es. copia bonifico);

7.2.4 Per fatture, notule, ecc. inferiori a 50.000 euro, la sola autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, dell'avvenuto pagamento, con obbligo di mantenere la documentazione contabile per 3 anni per eventuali controlli a campione.

Saranno riconosciute esclusivamente le spese documentate da note di spesa, debitamente quitenzate, ed intestate al Parco.

Nel corso della realizzazione degli Interventi, sono ammesse compensazioni degli importi contenuti nel preventivo di spesa presentato unitamente al progetto esecutivo e riferiti alle diverse tipologie di spese, fermo restando il limite dell'importo complessivo di cui all'articolo 5.


7.3 L'importo di cui al precedente art. 5, da erogarsi ai sensi della presente Convenzione, costituisce l'unica somma dovuta da Brebemi al Parco per la realizzazione degli interventi, talché nessuna ulteriore somma sarà posta a carico di Brebemi, qualunque sia la spesa effettivamente sostenuta dal Parco per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 e per lo svolgimento di qualsivoglia attività ad essi propedeutica, connessa e/o strumentale.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ FISCALI

8.1 Sarà cura del Parco provvedere alla registrazione della presente Convenzione, ove necessario, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

8.2 Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla registrazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione sono a totale carico del Parco.

8.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.



ARTICOLO 9 – PRIVACY

9.1 Le Parti si danno atto, con valore di informativa ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati forniti nell'ambito del presente atto, saranno oggetto di trattamento necessario per l'esecuzione della Convenzione medesima.

9.2 Il trattamento avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato decreto e potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati e avvenire attraverso strumenti, elettronici o cartacei, mantenuti in ambienti ad accesso controllato.

9.3 Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le Parti così come costituite nel presente Atto.


Letto, confermato e sottoscritto in due (2) originali.

Romano di Lombardia, li 07 ottobre 2012

Per la Società di Progetto Brebemi SpA:

Il Direttore Generale


Prof. Bruno Bottiglieri




Per il Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Serio:

Arch. Laura Comandulli

Laura Comandulli





[Handwritten signature]